Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 29 luglio 2003

Iniziativa popolare federale «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)», presentata il 29 novembre 2001;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

- 1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» presentata il 29 novembre 2001, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
- L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

1 RS 161.1

2 RS 161.11

3 RS 311.0

438 2002-0135

N.	Nome	Cognome	Via	N.	NPA	Località
1	Berthoud	André	Blumenmatt	6	2572	Mörigen
2	Feineis	Erich	Pfaffengut	5	9312	Häggenschwil
3	Guscetti	Fausto	Via Greina	9	6710	Biasca
4	Haering	Hans-Peter	Landhausweg	40	4126	Bettingen
5	Huber	Hans-Ulrich	Büelhüslistrasse	300	8479	Altikon
6	Lienhard	Heinz	Höhgasse	12	8598	Bottighofen
7	Rebsamen	Brigitta	Neumattstrasse	22	4144	Arlesheim
8	Staub	Marianne	Hofstettenstrasse	46	3600	Thun

- 3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
- 4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Protezione Svizzera degli animali PSA, Signor H.U. Huber, Casella postale, 4008 Basilea, e pubblicata nel Foglio federale del 29 gennaio 2002.

15 gennaio 2002 Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Iniziativa popolare federale «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)»

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

T

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 80 Protezione degli animali

- ¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali; tutela il benessere e la dignità degli animali in quanto anch'essi creature ed esseri viventi dotati di sensibilità.
- ² La Confederazione si attiene in particolare ai principi seguenti:
 - a. gli animali vanno tenuti nel rispetto delle loro esigenze e trattati con riguardo;
 - agli animali da reddito e agli altri animali domestici va data la possibilità di praticare regolarmente moto all'aperto;
 - c. i trasporti di animali vanno limitati allo stretto necessario ed eseguiti sotto il controllo di persone formate a tal fine. Il transito e l'esportazione di animali da macello vivi sono vietati;
 - d. l'uccisione di animali deve poter essere giustificata da motivi validi e può essere eseguita soltanto da persone formate a tal fine. È vietata la macellazione di animali senza stordimento prima del dissanguamento;
 - e. gli esperimenti su animali non devono arrecare dolori o sofferenze gravi o durevoli. Nella misura del possibile, gli esperimenti su animali vanno sostituiti con metodi alternativi;
 - f. la detenzione di animali selvatici deve avvenire in un ambiente che corrisponda in ampia misura al loro habitat naturale. Sono permesse soltanto l'importazione e la detenzione delle specie animali le cui esigenze possono essere soddisfatte in cattività:
 - g. per il commercio di animali di qualsiasi specie sono necessari un'autorizzazione e un certificato di capacità;
 - h. gli obiettivi e i metodi dell'allevamento devono essere tali da garantire la salute e il benessere degli animali procreatori e della loro prole;
 - l'importazione in Svizzera di animali e prodotti animali è permessa soltanto se la loro detenzione o produzione all'estero non viola i principi della legislazione svizzera sulla protezione degli animali.

- ³ La Confederazione disciplina e sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. A tal proposito, si attiene segnatamente ai principi seguenti:
 - a. i Cantoni istituiscono per l'esecuzione della legge sulla protezione degli animali appositi uffici centrali;
 - nei procedimenti penali per maltrattamento di animali o altre infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, vi è un patrocinatore anche per gli interessi degli animali.